



CITTA' DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

(Medaglia d'Oro al Valor Militare)

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria del **4.03.2009**

N. 34

OGGETTO: Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: approvazione del regolamento.

L'anno **duemilanove** e questo di **quattro** del mese di **marzo** alle ore **16,10** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 57 dello Statuto si è riunito in seduta straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i componenti lo stesso e recante l'ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo comunale inserito in atti.

Presiede l'adunanza la Sig.a **Simonetta Polverini** con la partecipazione del Vice Segretario Generale **Dott. Maurizio Poli** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

	presenti	assenti
1 Anselmi Gianni (Sindaco)	P	
2 Amerini Giampiero	P	
3 Baldassarri Andrea	P	
4 Batistoni Michela		A
5 Batistoni Roberto		A
6 Bellosi Giuliano	P	
7 Benifei Ilio	P	
8 Bernardini Edio		A
9 Bianchi Paolo		A
10 Carrara Luca	P	
11 Checcoli Torrino		A
12 Chelotti Carlo		A
13 Cioncoloni Cinzia		A
14 Fabiani Roberta		A
15 Favilli Alessandro		A
16 Fedi Franco	P	

	presenti	assenti
17 Ferrante Beatrice A.Maurizia	P	
18 Francini Lido	P	
19 Guglielmi Graziella	P	
20 Iacopucci Paolo	P	
21 Mannelli Piero		A
22 Mataloni Maida	P	
23 Matteoni Massimiliano		A
24 Monticelli Costanza		A
25 Nannelli Rita	P	
26 Negro Carmela		A
27 Niccolini Roberto	P	
28 Pasquinucci Enrico		A
29 Pietrelli Martina	P	
30 Polverini Simonetta	P	
31 Scaffai Roberto	P	

Presenti 17 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.

Sono altresì presenti gli Assessori:

Barsi Carlo	P		
Dell'Omodarme Ovidio	A	Francardi Luciano	A
Fanetti Andrea	A	Giuliani Massimo	P
		Murzi Elisa	A
		Tempestini Anna	A

E' presente il consigliere straniero aggiunto DIOP DJIBY.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

- 1° Bellosi Giuliano
- 2° Fedi Franco
- 3° Guglielmi Graziella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione n. 112/1998 il consiglio comunale deliberò di applicare al territorio comunale il canone sulle occupazioni di aree e spazi pubblici in luogo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvando il relativo regolamento ai sensi del decreto Legislativo n. 446/1997;

Con l'opzione di cui sopra il comune intendeva riservarsi la possibilità di avvalersi della maggiore discrezionalità che l'ordinamento del canone consente in materia di determinazione delle tariffe e di agevolazioni rispetto alla disciplina della tassa;

La Giunta Comunale in sede di prima applicazione del canone approvò la tariffa del canone attenendosi agli stessi criteri dettati dalla legge per la tassa;

La tariffa approvata come sopra è rimasta sostanzialmente invariata nel tempo e supera di poco il minimo previsto dalla legge per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Considerato che :

Il margine di discrezionalità previsto dalle norme che disciplinano la tassa sulle occupazione del suolo pubblico in materia di tariffe e di agevolazioni è da ritenersi senz'altro sufficiente rispetto alle necessità dell'ente;

Il comune può affidare in concessione a terzi l'accertamento e la riscossione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in esenzione di Iva e quindi a costi inferiori rispetto al canone;

Ritenuto di tornare, a decorrere dal primo gennaio 2009, all'applicazione sul territorio del comune della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in luogo del canone di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 112/1998;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del DLGS 167/2000

Uditi gli interventi dell'assessore Giuliani e del consigliere Amerini, interventi riportati nel verbale della seduta odierna:

Vista la votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 19 Anselmi, Amerini, Baldassarri, Bellosi, Benifei, Carrara, Fedi, Francini, Ferrante, Iacopucci, Mataloni, Nannelli, Niccolini, Pietrelli, Polverini, Scaffai, Negro, Cioncoloni, Matteoni

Consiglieri votanti n. 19

Voti favorevoli n. 19 PD, AN, SD, GRUPPO MISTO, NUOVA PIOMBINO, VERDI PER LA P'ACE

Dato atto che è entrato l'assessore Francardi

Delibera

- 1) Di applicare, sul territorio del comune di Piombino, a decorrere dal primo gennaio 2009, la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993;
- 2) Di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa di cui al punto precedente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di confermare la deliberazioni del Consiglio Comunale n. 109 del 13 maggio 1994 relativa alla graduazione dell'importanza delle aree del centro abitato e delle altre zone ai fini della applicazione della tassa stessa;
- 4) Di revocare la propria deliberazione n. 112/1998 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) Di stabilire che le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ai fini del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici conservano la loro validità ai fini dell'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Normativa di riferimento

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, indicata in seguito con il nome di "Tassa", è disciplinata dalle norme di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche e integrazioni, indicati di seguito con il nome "Legge", e per quanto non previsto dalla Legge, dalle norme di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Occupazioni soggetta alla tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nei luoghi specificati nell'art. 38 della legge.
2. La tassa non si applica alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate. Parimenti la tassa non si applica alle aree occupate con pensiline, panchine o altre strutture destinate alla sosta degli utenti del servizio di trasporto pubblico.
3. Sono escluse dalla tassazione le vetrine porta- insegne , gli infissi di qualsiasi natura portanti la pubblicità, annunci e simili aventi un sporgenza non superiore a 20 centimetri dal filo del muro.
4. Nel caso di insegne o altri manufatti collocati in posizione sovrapposta, per la parte di superficie tassabile dove la proiezione a terra dei manufatti viene a sovrapporsi, la tassa si applica una sola volta in relazione al manufatto di maggior superficie.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "infisso di carattere stabile" qualsiasi struttura aggettante sul suolo pubblico in via permanente, diversa da quelle specificate nel comma 2.
2. Si intende per "tenda" qualsiasi struttura, fissa o retrattile aggettante, aggettante sul suolo pubblico, realizzata con materiale diverso dalla muratura. Nel caso di struttura retrattile, la superficie occupata deve essere calcolata in condizioni di massima estensione della stessa.
3. La superficie occupata con tende, insegne , cartelli e simili, viene misurata in relazione alla proiezione a terra della stessa.

Art. 4 – Concessioni ed autorizzazioni per l' occupazione

1. Le modalità di rilascio e di revoca delle concessioni sono disciplinate dagli articoli successivi;
2. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono sempre revocabili per ragioni di pubblico interesse.
3. Nel caso di revoca, il Comune può disporre direttamente, entro tre mesi dal provvedimento di revoca, la restituzione della tassa pagata anticipatamente, senza computare interessi. Oltre tale termine, la tassa viene restituita computando gli interessi nella misura deliberata dal Comune nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

4. I contribuenti possono chiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute. Non sono comunque rimborsabili le somme richieste decorso il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento o dalla revoca della concessione o dell'autorizzazione.
5. Nel caso di erroneo pagamento, la tassa viene rimborsata computando gli interessi nella misura prevista deliberata dal Comune nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a partire dal mese successivo a quello in cui è stato fatto il pagamento.

Art. 5 – Attivazione del procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio di proroga o di rinnovo degli atti di cui all'articolo precedente ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda deve essere redatta in carta legale tranne che dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR n. 642/1972 e successive modificazioni, allegato B. Deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b. individuazione specifica dello spazio o dell'area il cui uso è oggetto della richiesta;
 - c. entità in metri quadrati o lineari e durata dell'occupazione;
 - d. descrizione dell'attività o delle opere da eseguire, e se l'occupazione comporta la costruzione e il mantenimento sul suolo pubblico di manufatti;
 - e. impegno a sottostare a tutti gli obblighi e prescrizioni dettate dagli uffici comunali preposti e dal presente regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere in relazione alla natura dell'occupazione.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve sempre precedere l'occupazione materiale.
3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. In caso di spedizione della domanda a mezzo posta il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricevimento della stessa risultante dalla registrazione presso il protocollo dell'Amministrazione.
4. La proroga delle occupazioni temporanee può essere richiesta anche verbalmente. In caso di accoglimento la proroga può essere annotata sul provvedimento di concessione autorizzazione previo versamento della tassa relativa. Copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa dall'Ufficio Istruttore all'Ufficio responsabile della gestione della tassa accompagnata dalla copia della concessione completa dell'annotazione di cui sopra.

Art. 6 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede nel termine di 10 giorni all'esame preliminare della stessa e al controllo dei documenti allegati. Inoltre, all'atto del ricevimento della domanda, in previsione dell'esito favorevole della stessa, ne trasmette copia all'ufficio responsabile della gestione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, che deve rispondere sollecitamente comunicando l'ammontare della stessa con una specifica nota, da trasmettere al richiedente unitamente al bollettino di conto

corrente postale per il pagamento. Al momento del rilascio della concessione il richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di pagamento che dovrà essere trasmessa unitamente alla copia della concessione all'ufficio responsabile della gestione della tassa.

2. Ove la domanda risulti incompleta o carente degli elementi essenziali, il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma precedente, richiede all'interessato le necessarie integrazioni con qualsiasi mezzo idoneo a documentare la richiesta, che deve indicare il termine perentorio di cui al comma successivo.
3. L'integrazione o la regolarizzazione deve essere effettuata dagli interessati nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2. In caso contrario la domanda viene archiviata senza dare seguito al procedimento.
4. Il responsabile al termine dell'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo proponendo al Dirigente Competente l'emissione del provvedimento di autorizzazione/ concessione o il diniego dello stesso.

Art. 7 - Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente competente, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a. tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
 - b. spese per il sopralluogo, ove necessario per la natura dell'occupazione stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - c. deposito cauzionale, nel caso in cui sia richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la natura dei lavori da eseguire. La cauzione non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e viene restituita nel termine di 30 giorni dalla data di verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
2. Il responsabile del procedimento trasmette immediatamente all'Ufficio responsabile della gestione della tassa copia della concessione/autorizzazione rilasciata con allegata la relativa ricevuta di pagamento.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1. L'occupazione di suolo pubblico può aver luogo senza preventiva autorizzazione, nei casi di emergenza o di obiettiva necessità, purché ne sia data immediata comunicazione all'Amministrazione. L'interessato, contestualmente all'occupazione è obbligato ad attivare la normale procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

Art. 9 – Commisurazione e graduazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore .
2. Non si fa comunque luogo a tassazione nel caso di occupazioni singole la cui superficie non raggiunge il mezzo metro quadrato o lineare.
3. Nel caso di più occupazioni della stessa natura, poste in essere da un solo soggetto, insistenti sulla medesima area o spazio di riferimento, la tassa viene calcolata sommando le superfici effettivamente occupate, con arrotondamento

della somma nei modi previsti dal comma 1. Non si fa luogo a tassazione quando la predetta somma non raggiunge il mezzo metro quadrato o lineare.

4. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie: Centro abitato ed altre zone. La suddivisione è deliberata dal Consiglio Comunale. Fino alla approvazione di una nuova eventuale deliberazione, resta nel frattempo vigente la classificazione stabilita con deliberazione del consiglio comunale 13 maggio 1994 n. 109.
5. Alle occupazioni realizzate nella categoria "Altre zone" si applica una tariffa pari al 30% di quella corrispondente prevista per il "Centro abitato".
6. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate nella misura del 50% fino a 10 mq.; del 25% per la parte eccedente 100mq e fino a 1000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. La riduzione della superficie si applica congiuntamente ai benefici tariffari previsti dal presente regolamento.

Art. 10 – Tariffe

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni contenute nella legge.
2. La Giunta Comunale adotta le tariffe entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio fissandole entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalle legge e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, tenendo conto delle necessità di bilancio, della sottostante realtà economica e sociale, nonché di ogni altro elemento utile al riguardo.
3. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge può fissare un ammontare al di sotto del quale non si dà corso al recupero della tassa non pagata e non vengono eseguiti rimborsi.
4. La Giunta comunale con propria deliberazione determina la tariffa oraria in riferimento alle singole fattispecie di occupazione tenuto conto della natura delle stesse.

Art. 11 – Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente durata non inferiore ad un anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
2. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari. A ciascuna anno solare corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Pertanto non è suscettibile di frazionamento allorché l'occupazione abbia inizio o termine nel corso dell'anno, oppure sia realizzata in via non continuativa.

Art. 12 - Occupazioni permanenti: criteri per l'applicazione della tariffa

1. La Giunta comunale in sede di determinazione della tariffa stabilirà le modalità di applicazione della stessa nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. Alle occupazioni generiche di suolo pubblico viene applicata la tariffa ordinaria.
 - b. Alle occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo.

- c. Alle occupazioni con tende fisse o retrattili non viene applicata alcuna tariffa in quanto esenti dal pagamento della tassa.
- d. Ai passi carrabili viene applicata la tariffa ordinaria ridotta del 50 %.
- e. Ai passi carrabili a raso muniti di divieto di sosta la tariffa di cui al punto precedente può essere ridotta fino al 10%.
- f. Ai passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa di cui al punto 5 può essere ridotta fino al 30%.
- g. alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere viene applicata la tariffa massima prevista dalla legge.

Art. 13 – Occupazioni temporanee – esenzioni

- 1. Sono “temporanee” le occupazioni di durata inferiore ad un anno.
- 2. Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 14 – Occupazioni temporanee. Riduzioni

- 1. La giunta Comunale in sede di determinazione della tariffa stabilirà le modalità di applicazione della stessa nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. Occupazioni di durata superiore a giorni 15: ferma restando la tassazione a tariffa ordinaria dei primi 15 giorni, al periodo ulteriore la tariffa ordinaria deve essere ridotta da un minimo del 20% ad un massimo del 50%; il prolungamento dell'occupazione oltre il periodo originariamente autorizzato costituisce una nuova occupazione ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dal presente punto.
 - b. Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo: si applica la tariffa ordinaria ridotta fino ad un terzo;
 - c. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%;
 - d. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli: si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50%;
 - e. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 50%. La riduzione non si applica nel caso di occupazioni ricorrenti a convenzione.
 - f. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%;
 - g. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune: si applica la tariffa ordinaria ridotta fino al 30%

Art. 15 – Occupazioni temporanee . Convenzioni e riduzioni di tariffe

- 1. Le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, ferma restando l'applicazione della tariffa ordinaria ai primi 15 giorni e della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 10, comma 1, al periodo ulteriore, possono essere rimosse per il periodo di occupazione ulteriore, a tariffa ridotta del 50% previa stipula di apposita convenzione. Il pagamento deve aver luogo alla stipula della convenzione.
- 2. Le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente possono essere rimosse a tariffa ridotta del 50% in seguito alla stipula di apposita convenzione. Il pagamento deve aver luogo alla stipula della convenzione.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la superficie e la durata dell'occupazione sono determinate in via convenzionale in misura pari a quelle indicate nella concessione o nell'autorizzazione. Qualora da successivi controlli risulti che la superficie occupata è superiore di almeno il 20% a quella concessa o autorizzata, fermo restando il pagamento integrale della tassa dovuta, non si applicano le riduzioni di cui ai commi precedenti, salve le ulteriori penalità previste dalla legge.
4. Per le occupazioni di carattere ricorrente relative al mercato settimanale la tassa riscossa in base a convenzione è computata considerando 42 presenze settimanali.
5. Per le occupazioni di carattere ricorrente finalizzate alla manutenzione ordinaria delle reti di distribuzione e di erogazione di servizi, la tassa riscossa in base a convenzione è computata considerando le occupazioni autorizzate nel corso dell'anno solare precedente.
6. In alternativa al versamento sul conto corrente postale è consentita la riscossione a mezzo di bollettario da parte degli agenti accertatori della tassa relativa alle occupazioni di un solo giorno che si verificano nell'ambito del mercato settimanale.

Art. 16 - Contributo per costruzione di gallerie

1. Il contributo una tantum relativo alla costruzione da parte del Comune di gallerie per il passaggio di condutture, cavi e impianti, è commisurato al 50% delle spese medesime.

Art. 17 – Distributori di carburanti ed apparecchi per la distribuzione automatica di tabacchi ed altri prodotti

1. Ai fini dell'applicazione della tassa alle occupazioni realizzate da distributori di carburanti ed apparecchi per la distribuzione di tabacchi e di altri prodotti, si considera "zona limitrofa" del centro abitato una fascia di metri 500 dal perimetro delimitato nei modi previsti da art. 5 del regolamento; si considerano sobborghi gli aggregati di edifici con almeno 100 abitanti diversi dalle frazioni; si considera zona periferica una fascia di metri 500 dal perimetro della zona limitrofa come sopra definita.

Art. 18 – Casi particolari di esenzione

1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, sono esenti dalla tassa:
 - a. le occupazioni realizzate per i lavori commissionati dal Comune nei limiti strettamente necessari per la realizzazione degli stessi;
 - b. le occupazioni realizzate con opere di eliminazione delle barriere architettoniche per consentire ai portatori di handicap l'accesso a costruzioni di interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e sanitario, nonché a quelle in cui vengono prestati servizi di interesse generale o in cui si svolgono attività comunitarie o ai pubblici trasporti ;
 - c. Le occupazioni realizzate da privati cittadini con fioriere e simili che costituiscono abbellimento di strade e di piazze .

Art. 19 – Sanzioni ed errore scusabile

1. Gli errori di misurazione nelle dichiarazioni, salvo il pagamento integrale della tassa dovuta, non comportano l'applicazione di soprattasse e di pene pecuniarie quando siano limitati nella misura del 10% dell'effettiva superficie tassabile.



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Consiglio Comunale N° 2009/119 del 19/02/2009

Oggetto: Istituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: approvazione del regolamento

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 19/02/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Monteleone

Firmato all'originale

Il Presidente

f.to S. Polverini

Il Vice Segretario Generale

f.to Dr. Maurizio Poli

La presente copia è conforme all'originale in carta libera per uso
amministrativo

Il funzionario incaricato Istruttore Direttivo

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.18.8.2000 n. 267.

23 MAR 2009

Piombino, li _____

Il Funzionario incaricato Istruttore Direttivo

f.to Carla Compiani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata
pubblicata, in copia all'Albo Pretorio, dal giorno _____ al
giorno _____ per quindici giorni-consecutivi, senza reclami od opposizioni.

Piombino, li _____

IL funzionario Incaricato Istruttore Direttivo

f.to _____

e.p.c.c.

